

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n.23/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37643** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxx e residente in xxxxxx alla via xxxxx n. xxxx, C.F. xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Costa, presso il suo Studio in Bari, via M. Giannini n. 1/G, è elettivamente domiciliato**;**

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 21 gennaio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Alessandro Costa per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxxx, come sopra generalizzato, già in servizio nella Polizia di Stato dal xxxx sino al xxxxxx, riferisce:

- di aver contratto durante il gravoso espletamento del proprio servizio varie infermità tant'è che il Ministero dell'Interno, con decreto n. xxxx del xxx xxxxx sulla scorta del giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. xxxxx del xxxxx, concedeva l'equo indennizzo di tab. B stante l'accertata dipendenza da causa di servizio delle infermità "*Pregresso trauma cranico cervicale, pregressa contusione mano dx e ginocchia" e "Spondilosi lombare a lieve incidenza funzionale*";

- di essere stato sottoposto nel corso della propria carriera lavorativa a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Legale di xxx ma, anche sulla scorta del parere del Comitato di Verifica n. xxxx del xxxxxx, veniva sempre confermata la precedente valutazione senza la concessione di ulteriori benefici;

- che la Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Legale di xxxx, con verbale n. xxxxx del xxxxxx, oltre alle infermità precedentemente denunciate, riscontrava la patologia "*protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5- S1";*

- di aver presentato in data xxxxxx, ormai in quiescenza, istanza all'I.N.P.S. diretta ad ottenere la concessione della pensione privilegiata ordinaria per le infermità di "*pregresso trauma cranico cervicale, pregressa contusione mano dx e ginocchia; spondilosi lombare a lieve incidenza funzionale; sinusite frontale; crisi ipertensiva, in atti ipertensione arteriosa 1° stadio oms in buon compenso emodinamico; frattura base falange distale v° dito mano dx; trauma cervicale da contraccolpo; contusione spalla dx, in atto esiti a scarsa incidenza funzionale; pregresso trauma contusivo escoriato mano sx; trauma ginocchio sx e trauma escoriato polso dx, in atto pregressi;*

altre infermità riscontrate e non trattate ai fini del riconoscimento di dipendenza c.s.: protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5-S1";

- che la Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Legale di xxxxx, con verbale n. xxxxx del xxxxxxx riconosceva l'ascrivibilità di una annualità di tab. B all'infermità "*spondilosi lombare a lieve incidenza funzionale",* due annualità di tab. B alla "*crisi ipertensiva, in atti ipertensione arteriosa 1° stadio oms in buon compenso emodinamico*", e l'8° ctg. Tab. A vitalizia alla patologia "*protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5- S1";*

- che l'INPS Gestione Pubblica – Direzione Provinciale di xxxx, con determina di rigetto n. xxxx del xxxx, prot. n. xxxxxxxx da un lato ha respinto la domanda di pensione privilegiata avanzata in quanto le infermità "*pregresso trauma cranico cervicale, pregressa contusione mano dx e ginocchia; frattura base falange distale v° dito mano dx; trauma cervicale da contraccolpo; contusione spalla dx, in atto esiti a scarsa 4 incidenza funzionale; pregresso trauma contusivo escoriato mano sx; trauma ginocchio sx e trauma escoriato polso dx, in atto pregressi"*, pur dipendenti da causa di servizio, non risultano ascrivibili a categoria di pensione, dall'altro ha riconosciuto al ricorrente l'indennità una volta tanto in luogo di pensione pari ad una annualità di tab. B per la patologia "*spondilosi lombare a lieve incidenza funzionale*" già dipendente dal servizio.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere illegittimo il provvedimento dell'I.N.P.S. per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, ha chiesto, previo accertamento, anche mediante CTU, della dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità "*protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale*

L5-S1" il riconoscimento del diritto a percepire pensione privilegiata quantomeno di 8° ctg. Tab. A vitalizia a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (xxxxxxxx).

Si è costituito l'I.N.P.S., segnalando in primo luogo la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno.

A tale riguardo, l'Ente previdenziale evidenzia di aver adottato, sulla scorta della documentazione acquisita dal datore di lavoro del ricorrente, il provvedimento di liquidazione dell'indennità *una tantum* con riferimento alla patologia *Spondilosi lombare in atto: spondilosi lombare osteofitosica a lieve incidenza funzionale*, mentre in merito all'infermità *protusione discale L4- L5 e minuta ernia discale L5-S1,* il Ministero dell'Interno ha comunicato che era in corso la procedura per l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Solo dopo la notifica del ricorso, l'I.N.P.S. ha acquisito notizia del parere dal CVCS reso nell'adunanza del xxxxxx, richiamato nel gravame ma mai trasmesso dal Ministero dell'Interno.

In definitiva, l'Ente previdenziale, nel ritenere che il provvedimento di rigetto della P.P.O. sia immune da vizi, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita come da dispositivo letto in udienza.

DIRITTO

La questione all'esame di questo Giudice attiene alla domanda volta al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo, reputa questo Giudice che non sussistano i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, come richiesto dall'I.N.P.S., in quanto l'Ente previdenziale, al di là di ogni considerazione in merito alla prospettata incolpevole ignoranza di documenti utili per la conclusione del procedimento, ha la competenza esclusiva in merito alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

Ciò posto, va rammentato che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*.

Va altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 70 del medesimo TU 1092/1973, l'interessato può chiedere in ogni tempo l'accertamento dell'aggravamento dell'infermità anche ai fini del riconoscimento di un beneficio più favorevole di quello già goduto.

Nel caso di specie, è pacifico che l'infermità *"Spondilosi lombare a lieve incidenza funzionale*" sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente riconoscimento dell'indennità *una tantum*, essendo stata la stessa classificata nella Tabella B.

Risulta altresì incontestabile, e incontestato, che la "*protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5-S1*", ascritta alla 8^ ctg Tab A (cfr. verbale CMO

n.250/2019) costituisca "…*diretta conseguenza e aggravamento della precedente infermità sulla quale il Comitato ha già espresso parere*" (cfr. parere del C.V.C.S. reso nell'adunanza n.2625 del 7 dicembre 2021).

A tale riguardo, reputa questo Giudice che non vi siano elementi per discostarsi dal giudizio espresso dall'organo tecnico, rispetto al quale peraltro l'Ente previdenziale, pur affermando di averne appreso l'esistenza solo dopo la notifica del gravame, nulla ha eccepito.

Alla luce di quanto sopra, possono dunque ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata con riferimento alla patologia *protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5-S1,* ascritta alla Tab A, VIII^ ctg. da ritenersi aggravamento di precedente infermità già ritenuta dipendente da causa di servizio.

Quanto alla decorrenza, va fatta applicazione della disposizione di cui all'art. 70, comma 4, TU 1092/973, il quale prevede che "*La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita".*

Nel caso di specie, il xxxxxxx risulta aver presentato l'istanza per il riconoscimento del beneficio pensionistico in data xxxxxx, cui ha fatto seguito la visita collegiale presso la competente CMO in data xxxxxx.

La P.P.O. di 8^ ctg Tab A va dunque riconosciuta a decorrere dal xxxxxxx.

Quanto agli arretrati, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. con riferimento ai ratei ultra-quinquennali, in quanto l'interesse

a ricorrere, cui far discendere *l'exordium praescriptionis* ex art. 2935 c.c., coincide con l'adozione del provvedimento di rigetto adottato dall'I.N.P.S. in data xxxxxx.

A tale riguardo, osserva questo Giudice che, dall'esame della documentazione in atti, emerge che la comunicazione del predetto provvedimento al ricorrente sarebbe avvenuta con nota del xxxxxx, con la conseguenza che l'introduzione del presente giudizio avvenuta nel corso del xxxx ha validamente interrotto la prescrizione con riferimento ai ratei ultra-quinquennali.

Gli arretrati andranno maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Quanto alle spese, questo Giudice, pur dando atto che l'I.N.P.S. ha adottato il provvedimento di rigetto, da cui è scaturito l'odierno giudizio, senza che fosse ancora stato adottato il parere del C.V.C.S. – peraltro mai trasmesso dal Ministero dell'Interno -, non può non osservare come l'Ente previdenziale, una volta acquisita conoscenza del contenuto del predetto parere in corso di causa, non abbia ritenuto di valutare l'opportunità di riesaminare la vicenda, avendo per contro insistito per il rigetto della domanda.

Conseguentemente, l'I.N.P.S. va condannato alla refusione delle spese di lite liquidate in dispositivo in favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37643** lo accoglie nei termini di cui motivazione.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite

liquidate nell'importo di €. 700,00 (settecento/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 21 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa

(f.to digitalmente)

Depositata il 31.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

(f.to digitalmente)

Depositata il 31.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di

protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 31.1.2025 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)